

Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi – FAQ

- 1. Domanda:** Per quale motivo il disegno di legge contiene una proposta concernente la registrazione a posteriori di armi da fuoco, nonostante il Consiglio nazionale non si sia ancora espresso definitivamente in merito alla mozione 13.3002 concernente questo tipo di registrazione?

Risposta: Il Parlamento ha chiesto che le richieste avanzate siano attuate entro la fine dell'anno. Per poter rispettare tale scadenza, è stato necessario eseguire parallelamente i lavori legislativi. La richiesta di registrazione a posteriori delle armi da fuoco era stata presentata al Consiglio federale dal Parlamento e dalla CDDGP. Negli ultimi anni la questione della registrazione a posteriori è stata tematizzata a più riprese; per tale ragione, il Consiglio federale ritiene che occorra sottoporre al Parlamento una soluzione che sia sostenibile per i Cantoni.

- 2. Domanda:** Perché nel messaggio è stata cancellata l'osservazione degli uffici cantonali delle armi in merito all'inopportunità di una registrazione a posteriori e agli oneri eccessivi da essa causati a tali uffici?

Risposta: Durante i lavori di stesura dell'avamprogetto erano disponibili soltanto i pareri degli uffici delle armi cantonali in quanto servizi competenti specializzati; tali pareri sono stati presentati in modo trasparente alle autorità politiche a essi sovraordinate in occasione del rapporto esplicativo. Le valutazioni dei governi cantonali sono determinanti per il Consiglio federale. Questi si sono pronunciati nel quadro della consultazione anche in merito alle ripercussioni dell'esecuzione.

- 3. Domanda:** In quale misura il disegno è stato adeguato rispetto all'avamprogetto posto in consultazione?

Risposta: Nel quadro della procedura di consultazione, diversi Cantoni hanno sostenuto che la registrazione a posteriori di circa un milione di armi da fuoco in tutta la Svizzera avrebbe comportato oneri eccessivi. Per ridurre tali oneri, il disegno approvato dal Consiglio federale prevede che nel quadro della registrazione i Cantoni non saranno tenuti a trattare ulteriormente le informazioni ottenute.

Pertanto, una volta ricevute le informazioni, i Cantoni non saranno tenuti a verificare se la persona adempie effettivamente i requisiti per l'acquisto e il possesso di un'arma. Essi hanno tuttavia la possibilità di verificare i requisiti per l'acquisto. Nello specifico, non possono possedere armi le persone che:

- danno motivi di ritenere che espongono a pericolo sé stessi o terzi;
- sono iscritti nel casellario giudiziale a causa di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso;
- sono iscritti nel casellario giudiziale a causa di crimini o delitti commessi ripetutamente (almeno due volte).

Spetta al Cantone decidere se avviare il procedimento penale quando constata che un'arma è stata acquistata in modo illecito.

Inoltre, d'ora in poi andranno dichiarate soltanto le armi da fuoco che non sono state ancora registrate a livello nazionale, e non più le loro parti essenziali. L'avamprogetto prevedeva invece l'obbligo di comunicazione per tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008.

Infine, il termine per la registrazione a posteriori è stato prolungato da uno a due anni.

4. Domanda: In che modo i cittadini potranno sapere se il loro Cantone intende verificare l'adempimento dei requisiti per l'acquisto e se dovranno seguire a posteriori una procedura di autorizzazione?

Risposta: Lo scopo principale di questa nuova disposizione è di consentire ai Cantoni di quantificare il numero di armi detenute da privati sul loro territorio. Tali informazioni possono tuttavia essere anche utilizzate per verificare se un detentore adempie i requisiti per il possesso di armi. I Cantoni devono svolgere questo compito d'esecuzione utilizzando le risorse a loro disposizione. Spetta quindi a loro decidere se eseguire, nel quadro della registrazione a posteriori, anche una verifica dei requisiti per il possesso di armi (ed eventualmente avviare a posteriori una procedura di autorizzazione per le armi soggette ad autorizzazione o vietate per le quali non esiste la rispettiva autorizzazione). Riteniamo che chi dichiara la propria arma parta comunque dal presupposto che la legittimazione al possesso venga prima o poi esaminata. Tuttavia, a seconda delle circostanze, il detentore non saprà esattamente quando tale verifica avrà luogo, se contestualmente alla dichiarazione o in un secondo momento. Tale aspetto, se da un lato non dovrebbe influire in modo determinante sulla scelta del possessore di dichiarare l'arma, dall'altro contribuirà a ridurre notevolmente gli oneri per gli uffici cantonali delle armi.

5. Domanda: Questo punto non rischia di mettere in discussione l'intera procedura di registrazione a posteriori? È possibile che alla luce di tali premesse i cittadini rinuncino a dichiarare le proprie armi?

Risposta: Occorrerà del tempo per stimare in che misura i detentori di armi da fuoco non registrate adempiranno l'obbligo di comunicazione; riteniamo tuttavia che la maggior parte dei proprietari responsabili abbiano già registrato le proprie armi o provvederanno a farlo. Come già menzionato, il Consiglio federale ritiene che la registrazione a posteriori di tutte le armi da fuoco sia una misura opportuna. Questa richiesta gli era stata presentata dal Parlamento e dalla CDDGP. Infine, negli ultimi anni la questione della registrazione a posteriori è stata tematizzata a più riprese, motivo per cui il Consiglio federale ritiene che occorra sottoporre al Parlamento una soluzione sostenibile per i Cantoni.

6. Domanda: Ovviamente le persone con intenti criminosi si guarderanno bene dal dichiarare le proprie armi da fuoco. La registrazione sistematica di tutte le armi non appare dunque sin dal principio un obiettivo inattuabile?

Risposta: Lo scopo è di raccogliere informazioni sulle armi detenute legalmente sul territorio a titolo privato. A nessuno verrebbe l'idea di mettere in discussione la registrazione dei veicoli soltanto perché il furto di alcune automobili non è stato dichiarato o perché le vetture potrebbero essere utilizzate in futuro da un criminale per fuggire dopo una rapina in banca. Le informazioni sulle armi da fuoco rappresentano per la polizia i primi indizi utili ai fini delle indagini e sono per essa fondamentali per l'adempimento dei propri compiti quotidiani.

7. Domanda: Supponiamo che in un Cantone, una persona che ha dichiarato a posteriori la propria arma da fuoco conformemente alla legge uccida o ferisca un'altra persona. In occasione della ricerca di questa persona nel registro cantonale delle armi, emerge chiaramente che essa non adempie i requisiti necessari per il possesso di un'arma. Quale autorità cantonale di polizia sarebbe disposta a rischiare di finire in prima pagina per un simile fatto di cronaca? La norma proposta appare dunque soltanto come una soluzione di

facciata.

Risposta: Effettivamente, non è possibile escludere che tali situazioni possano verificarsi. Le autorità cantonali di esecuzione devono pertanto ben ponderare la procedura che intendono adottare.

- 8. Domanda:** Perché si è deciso soltanto adesso di creare una base legale per il collegamento tra registri cantonali delle armi? Tale novità non era già stata promessa nel quadro della votazione concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»?

Risposta: Si è constatato che la realizzazione tecnica del collegamento tra registri cantonali delle armi era più complicata di quanto previsto. Per tale ragione l'attuazione del progetto aveva subito dei ritardi.

- 9. Domanda:** Ho appena ereditato una casa. In soffitta ho trovato l'arma dell'esercito di mio nonno. Come devo comportarmi? Dovrò pagare una multa?

Risposta: Già dalla fine del 2008, la successione ereditaria è considerata come acquisto e le armi ereditate devono essere dichiarate all'ufficio delle armi competente. Tale norma continua a essere applicabile. Se nessun erede è interessato all'arma, quest'ultima può essere consegnata gratuitamente presso ogni posto di polizia.

La registrazione a posteriori è stata concepita per i casi in cui non vi è stato alcun trasferimento di proprietà e in cui, ad esempio, un'arma soggetta all'obbligo di autorizzazione è stata acquistata da privati prima del 12 dicembre 2008. Le armi acquistate in questo modo non sono registrate a livello nazionale e devono essere pertanto dichiarate. Sarà punito con una multa chiunque eluda intenzionalmente l'obbligo di comunicazione.